Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 23 dicembre 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 317 DEL 23 DICEMBRE 1957:

LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 *ottobre* 1957
registrato alla Corte dei conti il 30 *novembre* 1957,
registro n. 48 *Esercito, foglio n.* 228

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MARCOTRIGGIANO Enrico di Sabino e di Grisonzio Teresa, da Castellana Grotte (Bari), classe 1934, carabiniere a piedi Legione carabinieri di Cagliari (*alla memoria*). — In servizio presso posto ascolto e controllo, accortosi nottetempo che l'automezzo a lui in consegna, nella sottostante autorimessa, aveva preso fuoco, con generoso slancio e assoluta noncuranza del pericolo lanciavasi semi-vestito fra le fiamme prodigandosi oltre ogni umana possibilità per spingere a mano fuori della rimessa l'automezzo onde evitare lo scoppio del serbatoio e delle bombe a mano riposte in sovrastante locale. Persisteva e riusciva nell'intento nonostante le gravissime ustioni. Dopo lunghe inenarrabili sofferenze stoicamente sopportate, decedeva, pago soltanto del dovere compiuto secondo le nobili tradizioni, dell'Arma. — Monte Acuto (Cagliari), 26 marzo-14 maggio 1956.

PERENZE Antonio di Adolfo e fu Nuzzi Enrica, da Nocera Inferiore (Salerno), classe 1908, capitano carabinieri s.p.e. Legione carabinieri di Palermo. — Durante dieci mesi di dura lotta cui volontariamente partecipava contro il banditismo in Sicilia, si distingueva per ardimento e insigne coraggio nel corso di una lunga serie di indagini e rischiose operazioni felicemente concluse, dopo vari conflitti a fuoco con morte e cattura di temibili malfattori, molti dei quali componenti di pericolosissima banda armata, ben provvista di armi da guerra e responsabile di efferati delitti contro la persona ed il patrimonio. Con la sua costante ardimentosa attività, contribuiva notevolmente a restituire prestigio alla legge in una zona in cui la sicurezza pubblica era da tempo gravemente compromessa. — Sicilia Nord-Occidentale, 27 agosto 1949-5 luglio 1950.

PITTORE Giovanni fu Alfonso, da Palermo, classe 1914, sottotenente fanteria complemento, 104 battaglioni cannoni anticarro da 47/32 (*alla memoria*). — Comandante di plotone controcarri a presidio di un piccolo caposaldo costiero, ostacolava col fuoco dei suoi pezzi l'avvicinamento alla spiaggia dei mezzi da sbarco dell'avversario. Attaccato da forze preponderanti, appoggiate da tiro navale ed aereo, sebbene isolato e senza speranza di poter arrestare il nemico, animava i suoi soldati in una lotta che comportava il totale sacrificio. Sopraffatto dalla potenza delle armi avversarie, cadeva fra i suoi soldati che seguendo il suo esempio avevano valorosamente combattuto. — Licata (Mollarella), 10 luglio 1943.

UCCIERO Pasquale fu Tommaso e di Potenza Beatrice, da Villa Literno (Napoli), classe 1922, soldato 278° f. III battaglione. — Fante ardito e di vivo amor patrio. Durante dieci giorni di ripiegamento, in condizioni climatiche eccezionalmente avverse, dava prova di elevato spirito combattivo infondendo nei commilitoni animo e forza. In sanguinosa lotta per l'occupazione di un importante centro abitato, si batteva eroicamente. Rimaneva in seguito, disperso. — Fronte russo, gennaio 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

DE FINA Pietro di Giuseppe, da Pietrapertosa (Potenza), classe 1912, tenente fanteria s.p.e. IX brigata coloniale II battaglione. — Comandante interinale di una compagnia di ascari, già distintosi in numerosi combattimenti, dava nuova fulgida prova, delle sue alte virtù militari, resistendo strenuamente contro forze nemiche soverchianti. Con felice iniziativa e rapida decisione contrassaltava l'avversario, che si era impadronito di un cocuzzolo, da cui insidiava le nostre posizioni, riuscendo a ributtarlo con forti perdite. — Mojale (Kenia), 10-16 luglio 1940.

GAVELLI Ersi di Ermenegildo e di Faregnani Serafina, da Trieste, classe 1920, caporale (b) 71ª compagnia anticarro II bersaglieri (*alla memoria*). — Puntatore di cannone anticarro, durante una intensa azione a fuoco della artiglieria nemica, incurante del pericolo rinunciava a ripararsi per essere pronto ad immediato intervento. Ferito da una scheggia di granata, decedeva poco dopo. — Fronte di Tobruk (A.S.), 31 agosto 1941.

VITALI Arturo fu Aldo e di Moretti Clelia, da Bergamo, classe 1920, sottotenente a. cpl., I reggimento a. celere. — Capo pattuglia O. C. in A.S., nel corso di un violento attacco nemico con truppe a piedi e mezzi corazzati, per meglio assolvere il suo compito non esitava a portarsi in posti scoperti ed intensamente battuti. Assumeva poi la direzione del tiro della batteria concorrendo ad infliggere gravi perdite all'avversario. — Deir El Angar (A.S.), 3-4 settembre 1942.

(6974)

Decreto Presidenziale 18 *ottobre* 1957
registrato alla Corte dei conti il 5 *dicembre* 1957
registro n. 48 *Esercito, foglio n.* 326

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

DI BATTISTA Settimio di Gabriele e di Tarquinio Elvira, da Torre dei Passeri (Pescara), classe 1919, bersagliere, 9° bersaglieri (*alla memoria*). — Nel corso di un attacco di mezzi corazzati, con due bottiglie incendiarie affrontava un primo carro che andava in fiamme, gravemente ferito, con supremo slancio, ne affrontava un secondo ma dopo averlo immobilizzato, veniva travolto da un terzo. Il suo eroico comportamento galvanizzava i suoi compagni di lotta che riuscivano a ristabilire la situazione. Magnifico esempio di eroico ardimento e di supremo sacrificio per la Patria. — Sidi Rezegh (A.S.), 25-26 novembre 1941.

MEDAGLIA D'ARGENTO

DEGASPERI Domenico fu Amedeo e fu Tarsilla Lorenzi, da Riva del Garda, classe 1904, alpino, battaglione alpini « Uork-Amba » (*alla memoria*). — Addetto alle salmerie di battaglione, otteneva di prendere attiva parte ad azioni per la riconquista di importante posizione montana. Durante una prima fase della lotta assaltava con bombe a mano una mitragliatrice nemica riuscendo ad eliminarla. Benchè ferito, dopo sommaria medicazione, riprendeva il suo posto di combattimento e cadeva colpito a morte sulle posizioni conquistate — Cheren Cime Biforcute (A.O.I.), 11-12 febbraio 1941.

MEDAGLIA DI BRONZO

SESSA Corrado di Giuseppe, da Ispica (Ragusa), classe 1922, distretto di Siracusa, fante divisione « Acqui » (*alla memoria*). — Gregario di un plotone di fanti che dopo aver conquistato una posizione importante veniva circondato da superiori forze tedesche, all'intimazione di resa del nemico si stringeva, insieme agli altri, attorno al proprio comandante immolando la vita in nome d'Italia nel sublime e disperato proposito di resistere. — Cefalonia, 22 settembre 1943.

(7075)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1200.

Istituzione presso l'Università degli studi di Perugia, della Facoltà di lettere e filosofia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1439;

Veduto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1754;

Veduto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1325;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 572;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Perugia il 13 maggio 1957 ed è approvato altresì il relativo atto integrativo, stipulato in Perugia il 3 giugno 1957, per il finanziamento della Facoltà di lettere e filosofia, che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Perugia.

Art. 2.

In aggiunta alle Facoltà dell'Università di Perugia, indicate all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1937, n. 1439 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 572, è istituita la Facoltà di lettere e filosofia, la quale viene mantenuta, presso l'Università medesima, con i mezzi forniti, secondo la convenzione ed il relativo atto integrativo di cui al precedente articolo, dagli enti sovventori ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facoltà.

Art. 4.

Sono istituiti, per la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia, sette posti di professore di ruolo, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e tre posti di assistente ordinario, ai sensi dell'art. 1 sub art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 5.

L'importo in L. 29.635.000 dei contributi dovuti dagli enti indicati dal n. 3 e seguenti dell'art. 3 della suindicata convenzione nonchè dal relativo atto integrativo, per il finanziamento della Facoltà di lettere e filosofia, è comprensivo anche dell'ammontare in L. 4.480.000 — pari al 20 % del trattamento economico medio di attività attualmente spettante ai professori di ruolo ed agli assistenti ordinari — assunto dagli enti medesimi per la costituzione di apposito fondo per il trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente competere ai titolari dei posti istituiti con l'art. 4 del presente decreto.

Le somme dovute all'Università di Perugia, concernenti il trattamento economico di attività dei professori ed assistenti ordinari, nonchè il contributo in ragione del 20 % di tale trattamento per la costituzione del fondo di cui al precedente comma, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata (capitolo 122, art. 13, dell'esercizio 1957-58 e corrispondenti capitoli ed articoli degli esercizi successivi).

Art. 6.

Qualora la convenzione ed il relativo atto integrativo di cui al precedente art. 1 non siano rinnovati alla scadenza, oppure vengano a cessare o diventino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti e i contributi stessi non siano adeguatamente e tempestivamente integrati dagli enti sovventori, la convenzione ed il relativo atto integrativo s'intendono decaduti e la Facoltà ed i posti di cui al precedente art. 4 sono senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.

Art. 7.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate, per la Facoltà di lettere e filosofia, da un apposito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 110. — RELLEVA

Convenzione per la istituzione ed il funzionamento della Facoltà di lettere e filosofia presso l'Università degli studi di Perugia.

L'anno millenovecentocinquantasette, addì tredici del mese di maggio, alle ore 10,30, in una sala del Rettorato della Università degli studi di Perugia, innanzi a me, dott. Giovanni Olivi fu Giacinto, direttore amministrativo della Università stessa, delegato a redigere e ricevere gli atti e contratti della amministrazione universitaria, come da decreto rettorale 4 marzo 1952, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e dell'art. 6 delle istruzioni sulla amministrazione e contabilità nelle Università emanate dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3391 div. II del 30 agosto 1939 ed alla presenza dei signori:

1) dott. Francesco Duranti di Goffredo,
2) dott. Alberto Mezzasoma fu Angelo,

testimoni noti ed idonei a termini di legge, si sono costituiti:

l'Università degli studi di Perugia nella persona del Magnifico rettore on. prof. Giuseppe Ermini fu Filippo che interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università in data 30 aprile 1957;

la provincia di Perugia nella persona del signor Gino Scaramucci di Ruffino, presidente della Giunta provinciale;

l'Azienda autonoma di turismo di Perugia nella persona del signor dott. Storti Francesco fu Filino, vice presidente, delegato dal presidente;

il Collegio pio della Sapienza nella persona del signor generale Verecondo Paoletti fu Fabrizio, presidente;

la Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia nella persona del signor rag. Marco Crispolti delegato dal presidente con l'assistenza del segretario generale dott. Giuseppe Viglietta;

il comune di Perugia nella persona del prof. Alessandro Seppilli di Giacomo, sindaco;

il comune di Assisi nella persona del signor Artizzone Francesco fu Giuseppe, sindaco;

il comune di Bastia nella persona del signor cavaliere del lavoro Francesco Giontella, sindaco;

il comune di Bettona nella persona del signor dott. Gargiulo Francesco Paolo fu Ettore, commissario prefettizio;

il comune di Bevagna nella persona del signor Bordi Gori fu Francesco, sindaco;

il comune di Campello sul Clitunno nella persona del signor Gradassi Andrea fu Giovanni, delegato dal sindaco;

il comune di Cannara nella persona del signor Pasqualoni Claudio di Emilia, sindaco;

il comune di Cascia nella persona del signor Serantoni Agostino fu Giovambattista, delegato dal sindaco;

il comune di Castel Ritaldi nella persona del signor Guidobaldi Giovanni di Filippo, sindaco;

il comune di Castiglione del Lago nella persona del signor Gallinella Giuseppe fu Angelo, sindaco;

il comune di Citerna nella persona del signor Martini Riccardo di Abdo, sindaco;

il comune di Città di Castello nella persona del signor on. Alunni Pierucci Francesco fu Alessandro, sindaco;

il comune di Città della Pieve nella persona del signor Sacco Solismo fu Benito, sindaco;

il comune di Collazzone nella persona del signor Marconi Lamberto di Alfredo, sindaco;

il comune di Corciano nella persona del signor Bazzucchi Luigi fu Giovanni, sindaco;

il comune di Costacciaro nella persona del signor Baldassini Armando, delegato dal sindaco;

il comune di Deruta nella persona del signor Antognoni Antonio fu Valentino, sindaco;

il comune di Foligno nella persona del signor Lorenzini Lorenzo fu Silvio, delegato dal sindaco;

il comune di Fossato di Vico nella persona del signor Lupini Leonida fu Alessandro delegato dal sindaco;

il comune di Fratta Todina nella persona del signor Marri Carlo di Beniamino, sindaco;

il comune di Giano dell'Umbria nella persona del signor Petroni Vittorio fu Angelo, sindaco;

il comune di Gualdo Cattaneo nella persona del signor Brunella Nicola fu Enrico, sindaco;

il comune di Gualdo Tadino nella persona del signor Baldassini Armando fu Romeo, sindaco;

il comune di Gubbio nella persona del signor Bei Clementi Giuseppe fu Salvatore, sindaco;

il comune di Lisciano Niccone nella persona del signor Peverini Gino di Emilio, sindaco;

il comune di Magione nella persona del signor Fanelli Mario fu Cesare, sindaco;

il comune di Marsciano nella persona del signor Soccolini Renato fu Nicola, sindaco;

il comune di Massa Martana nella persona del signor Federici Odoardo di Luigi, sindaco;

il comune di Montecastello Vibio nella persona del signor Morettini Glauco di Settimio, delegato dal sindaco;

il comune di Montefalco nella persona del signor dottor Gasparri Domenico di Stefano, commissario prefettizio;

il comune di Monte Santa Maria Tiberina nella persona del signor Pasini Ezio di Paolo, delegato dal sindaco;

il comune di Montone nella persona del signor Faloci Serafino di Leopoldo, delegato dal sindaco;

il comune di Nocera Umbra nella persona del signor Picuti Ariodante fu Giacomo, sindaco,

il comune di Norcia nella persona del signor dott. Carosi Mario fu Ettore, sindaco;

il comune di Paciano nella persona del signor Simoncini Giulio di Luigi, delegato dal sindaco;

il comune di Panicale nella persona del signor Simoncini Giulio di Luigi, delegato dal sindaco;

il comune di Piegaro nella persona del signor Pedetti Leonida di Manlio, sindaco;

il comune di Pietralunga nella persona del signor Pauselli Luigi fu Giuseppe, delegato dal sindaco;

il comune di Poggiodomo nella persona del signor Baroni Rolando di Raffaele, delegato dal sindaco;

il comune di Preci nella persona del signor Pirri Giuseppe fu Luigi, delegato dal sindaco;

il comune di San Giustino nella persona del signor Cecconi Carlo fu Giuseppe, sindaco;

il comune di Santa Anatolia di Narco nella persona del signor Renato Cardini fu Ernesto, sindaco;

il comune di Scheggia nella persona del signor Lupini Leonida fu Alessandro, sindaco;

il comune di Scheggino nella persona del signor Urbani Costantino di Quarto, sindaco;

il comune di Sellano nella persona del signor Pirri Giuseppe fu Luigi, delegato dal sindaco;

il comune di Spello nella persona del signor Boccali Marino fu Giocondo, delegato dal sindaco;

il comune di Spoleto nella persona del signor Toscano dott. Giovanni di Gaetano, sindaco;

il comune di Todi nella persona del signor Coralli Marcello fu Pilade, delegato dal sindaco;

il comune di Torgiano nella persona del signor Biscottini Argentino fu Pasquale, delegato dal sindaco;

il comune di Trevi nella persona del signor Testa Amedeo di Alceste, delegato dal sindaco;

il comune di Tuoro nella persona del signor Barbacci Marsilio fu Giammaria, delegato dal sindaco;

il comune di Umbertide nella persona del signor Faloci Serafino di Leopoldo, sindaco;

il comune di Valfabbrica nella persona del signor Fiorentini Arnaldo di Luigi, sindaco;

il comune di Valtopina nella persona del signor Pontini Tranquillo fu Domenico sindaco.

Premesso che le autorità accademiche della Università degli studi di Perugia hanno ritenuto opportuno, nell'interesse degli studi e della Regione umbra, di istituire una Facoltà di lettere e filosofia in quanto tale istituzione risponda ad un bisogno sentito e ad una viva aspirazione delle popolazioni umbre nonchè alle tradizioni culturali della Regione umbra e della Università di Perugia che ebbe già nel passato nel suo seno una Facoltà umanistica per il periodo di oltre quattro secoli;

fra i signori rappresentanti degli enti come avanti indicati si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

L'Università degli studi di Perugia e gli enti elencati nel successivo art. 3, in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi competenti, debitamente approvate, si obbligano a provvedere come appresso alle spese occorrenti per la istituzione ed il funzionamento della Facoltà di lettere e filosofia presso la Università degli studi di Perugia.

Art. 2.

L'Università degli studi di Perugia provvederà a mettere a disposizione della nuova Facoltà la sua attrezzatura tecnica, scientifica ed amministrativa ed assume a proprio carico le spese generali di amministrazione per la Facoltà stessa.

Art. 3.

Alle spese annue di funzionamento della nuova Facoltà sarà provveduto con i seguenti cespiti di entrata

1) provento delle tasse scolastiche e dei contributi;

2) contributo della Università degli studi di Perugia;

3) contributo della Amministrazione provinciale di Perugia come da deliberazione del Consiglio provinciale del 13 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 27 febbraio 1957 L. 11.000.000

4) contributo della Azienda autonoma di turismo di Perugia, come da deliberazione del Comitato di amministrazione del 23 febbraio 1957, approvata della G.P.A. in seduta 27 marzo 1957 » 1.000.000

5) contributo del Collegio pio della Sapienza, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 settembre 1956, vistata dal Ministero della pubblica istruzione come da nota n. 1678 del 3 aprile 1957 » 1.000.000

6) contributo della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia, come da deliberazione della Giunta camerale del 4 settembre 1956, approvata dal Ministero dell'industria e commercio con nota n. 242044 del 10 gennaio 1957 » 770.000

7) contributo del comune di Perugia, come da deliberazione del Consiglio comunale del 30 gennaio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 8 febbraio 1957 » 10.500.000

8) contributo del comune di Assisi, come da deliberazione della Giunta comunale del 17 luglio 1956, ratificata dal Consiglio comunale il 22 settembre 1956, approvata dalla G.P.A. in seduta 17 agosto 1956 e da deliberazione del Consiglio comunale del 9 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 27 marzo 1957 » 200.000

9) contributo del comune di Bastia, come da deliberazione del Consiglio comunale del 3 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 20 marzo 1957 » 70.000

10) contributo del comune di Bettona, come da deliberazione della Giunta comunale del 12 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 20 febbraio 1957 confermata dal commissario prefettizio il 4 maggio 1957 » 40.000

11) contributo del comune di Bevagna come da deliberazione della Giunta comunale del 21 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 27 febbraio 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 14 aprile 1957 » 70.000

12) contributo del comune di Campello sul Clitunno, come da deliberazione della Giunta comunale del 2 marzo 1957, approvata dalla G. P.A. in seduta 13 marzo 1957, da deliberazione della Giunta in data 23 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 3 aprile 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 5 maggio 1957 » 25.000

13) contributo del comune di Cannara, come da deliberazione della Giunta comunale del 7 agosto 1956, approvata dalla G.P.A. in seduta 29 agosto 1956 » 10.000

14) contributo del comune di Cascia, come da deliberazione della Giunta comunale del 20 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 1° marzo 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 7 aprile 1957 » 30.000

15) contributo del comune di Castel Ritaldi, come da deliberazione del Consiglio comunale del 3 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 13 marzo 1957 » 25.000

16) contributo del comune di Castiglione del Lago, come da deliberazione del Consiglio comunale del 2 marzo 1957, approvata dalla G. P.A. in seduta 20 marzo 1957 » 200.000

17) contributo del comune di Citerna, come da deliberazione della Giunta comunale del 4 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 13 marzo 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 10 marzo 1957 L. 30.000

18) contributo del comune di Città di Castello, come da deliberazione della Giunta comunale del 12 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 20 febbraio 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 9 maggio 1957 » 500.000

19) contributo del comune di Citta della Pieve, come da deliberazione del Consiglio comunale del 17 marzo 1957, approvata dalla G. P.A. in seduta 27 marzo 1957 » 100.000

20) contributo del comune di Collazzone, come da deliberazione della Giunta comunale del 7 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 13 febbraio 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 12 maggio 1957 » 40.000

21) contributo del comune di Corciano, come da deliberazione della Giunta comunale del 24 gennaio 1957 approvata dalla G.P.A. in seduta 6 febbraio 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 20 marzo 1957 » 65.000

22) contributo del comune di Costacciaro, come da deliberazione della Giunta comunale del 18 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 20 febbraio 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 7 aprile 1957 » 25.000

23) contributo del comune di Deruta, come da deliberazione del Consiglio comunale del 10 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 20 marzo 1957 » 50.000

24) contributo del comune di Foligno, come da deliberazione del Consiglio comunale del 3 agosto 1956, approvata dalla G. P. A. in seduta 29 agosto 1956, da deliberazione della Giunta comunale in data 28 gennaio 1957, approvata dalla G. P. A. in seduta 6 febbraio 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 17 aprile 1957 » 1.000.000

25) contributo del comune di Fossato di Vico, come da deliberazione del Consiglio comunale del 3 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 13 marzo 1957 » 30.000

26) contributo del comune di Fratta Todina, come da deliberazione della Giunta comunale del 9 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 13 febbraio 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 1° marzo 1957 » 20.000

27) contributo del comune di Giano dell'Umbria, come da deliberazione del Consiglio comunale del 23 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 10 aprile 1957 » 30.000

28) contributo del comune di Gualdo Cattaneo, come da deliberazione della Giunta comunale del 18 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 27 febbraio 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 24 febbraio 1957 » 80.000

29) contributo del comune di Gualdo Tadino, come da deliberazione del Consiglio comunale del 29 luglio 1956, approvata dalla G.P.A. in seduta 17 agosto 1956 » 150.000

30) contributo del comune di Gubbio come da deliberazione del Consiglio comunale del 29 luglio 1956, approvata dalla G.P.A. in seduta 22 agosto 1956 » 200.000

31) contributo del comune di Lisciano Niccone, come da deliberazione del Consiglio comunale del 17 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 27 febbraio 1957 » 20.000

32) contributo del comune di Magione, come da deliberazione del Consiglio comunale del 25 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 13 marzo 1957 » 200.000

33) contributo del comune di Marsciano, come da deliberazione del Consiglio comunale del 21 luglio 1956, approvata dalla G.P.A. in seduta 17 agosto 1956 » 300.000

34) contributo del comune di Massa Martana, come da deliberazione del Consiglio comunale del 3 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 13 febbraio 1957 » 50.000

35) contributo del comune di Montecastello Vibio, come da deliberazione del Consiglio comunale del 12 aprile 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 24 aprile 1957 L. 10.000

36) contributo del comune di Montefalco, come da deliberazione del Consiglio comunale del 17 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 27 febbraio 1957 » 80.000

37) contributo del comune di Monte Santa Maria Tiberina, come da deliberazione del Consiglio comunale del 24 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 6 marzo 1957 » 30.000

38) contributo del comune di Montone, come da deliberazione del Consiglio comunale del 17 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 6 marzo 1957 » 30.000

39) contributo del comune di Norcia, come da deliberazione del Consiglio comunale del 28 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 6 marzo 1957 » 30.000

40) contributo del comune di Paciano, come da deliberazione del Consiglio comunale del 19 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 27 febbraio 1957 » 15.000

41) contributo del comune di Panicale, come da deliberazione del Consiglio comunale del 17 febbraio 1957, approvato dalla G.P.A. in seduta 20 febbraio 1957 » 60.000

42) contributo del comune di Piegaro, come da deliberazione della Giunta comunale del 14 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 20 marzo 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 5 maggio 1957 » 50.000

43) contributo del comune di Pietralunga, come da deliberazione del Consiglio comunale del 7 aprile 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 24 aprile 1957 » 10.000

44) contributo del comune di Poggiodomo, come da deliberazione del Consiglio comunale del 31 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 17 aprile 1957 » 5.000

45) contributo del comune di Preci, come da deliberazione della Giunta comunale del 28 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 10 aprile 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 7 aprile 1957 » 10.000

46) contributo del comune di San Giustino, come da deliberazione del Consiglio comunale del 3 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 13 febbraio 1957 » 70.000

47) contributo del comune di Santa Anatolia di Narco, come da deliberazione della Giunta comunale del 3 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 13 marzo 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 10 marzo 1957 » 15.000

48) contributo del comune di Scheggia e Pascelupo, come da deliberazione del Consiglio comunale del 24 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A in seduta 6 marzo 1957 » 20.000

49) contributo del comune di Scheggino, come da deliberazione del Consiglio comunale del 16 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 20 febbraio 1957 » 10.000

50) contributo del comune di Sellano, come da deliberazione della Giunta comunale del 9 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 27 febbraio 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 25 marzo 1957 » 25.000

51) contributo del comune di Spello, come da deliberazione della Giunta comunale del 30 gennaio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 20 febbraio 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 16 marzo 1957 » 70.000

52) contributo del comune di Spoleto, come da deliberazione del Consiglio comunale del del 18 luglio 1956, approvata dalla G.P.A. in seduta 8 agosto 1956 » 500.000

53) contributo del comune di Todi, come da deliberazione della Giunta comunale del 19 gennaio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 6 febbraio 1957 e ratificata dal Consiglio comunale il 3 febbraio 1957 » 300.000

54) contributo del comune di Torgiano, come da deliberazione del Consiglio comunale del 18 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 20 febbraio 1957 L. 50.000

55) contributo del comune di Trevi, come da deliberazione del Consiglio comunale del 26 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 6 marzo 1957 » 70.000

56) contributo del comune di Tuoro, come da deliberazione del Consiglio comunale del 24 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 10 aprile 1957 » 40.000

57) contributo del comune di Umbertide, come da deliberazione del Consiglio comunale del 10 aprile 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 17 aprile 1957, » 200.000

58) contributo del comune di Valfabbrica, come da deliberazione del Consiglio comunale del 29 luglio 1956, approvata dalla G.P.A. in seduta 5 settembre 1956 15.000

59) contributo del comune di Valtopina, come da deliberazione della Giunta comunale del 3 gennaio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 6 febbraio 1957, ratificata dal Consiglio comunale il 26 gennaio 1957 e da deliberazione della Giunta comunale del 12 marzo 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 27 marzo 1957 » 20.000

60) contributo del comune di Nocera Umbra, come da deliberazione del Consiglio comunale del 17 febbraio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 27 febbraio 1957 » 20.000

Art. 4.

A norma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il ruolo organico della Facoltà di lettere e filosofia è costituito come appresso:

sette posti di professore di ruolo;
tre posti di assistente ordinario.

Per quanto si riferisce agli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, la Facoltà si gioverà degli insegnamenti già impartiti presso altre Facoltà della stessa Università e provvederà ai rimanenti mediante il conferimento di incarichi.

Per quanto concerne le funzioni di assistente non affidate ad assistenti di ruolo, si provvederà con assistenti straordinari in numero di due.

L'allegato piano finanziario forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 5.

A mente dell'art. 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'Università degli studi di Perugia verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ai professori ed assistenti di ruolo, comprese le relative ritenute in conto entrate Tesoro.

Art. 6.

Nello statuto della Università degli studi di Perugia saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà;

Art. 7.

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 1957 ed avrà la durata di anni 10 (dieci) e si intenderà tacitamente prorogata di decennio in decennio ove non intervengano regolari denuncie da parte degli Enti sovventori almeno 18 (diciotto) mesi prima di ciascuna scadenza decennale.

Art. 8.

La presente convenzione è redatta in carta libera e non sarà soggetta a tassa di registro perchè stipulata nell'interesse della Università degli studi di Perugia.

PIANO FINANZIARIO

per il funzionamento della facoltà di lettere e filosofia

ENTRATE

a) gettito tasse scolastiche e contributi L. 9.000.000

b) contributo della Università degli studi di Perugia » 8.000.000

c) contributi degli Enti di cui all'art. 3 della presente convenzione ed alla postilla » 29.585.000

Totale entrate L. 46.585.000

USCITE

a) Personale insegnante:

sette insegnamenti da attribuire a professori di ruolo (L. 3.120.000 x 7)	L. 21.840.000
sette insegnamenti da attribuire per incarico esterno (L. 1.370.000 x 7)	» 9.590.000
undici insegnamenti da attribuire per incarico interno (L. 490.000 x 11)	» 5.390.000
b) personale assistente:	
tre assistenti ordinari (L. 1.680.000 x 3)	» 5.040.000
due assistenti straordinari (L. 300.000 x 2)	» 600.000
c) dotazioni	
dotazioni per i seminari e la biblioteca	» 4.125.000
Totale uscite	L. 46.585.000

Il presente atto in triplice esemplare viene letto ad alta ed intelligibile voce, approvato, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti, dai testimoni e da me ufficiale rogante.

Per la firma marginale nei singoli fogli vengono da tutti i presenti delegati i signori:

1) Prof. Alessandro Soppilli, sindaco di Perugia;
2) Gino Scaramucci, presidente Giunta provinciale.

Il presente atto consta di n. 8 fogli scritti per n. 26 pagine.

Firmati all'originale

Ermini Giuseppe — Scaramucci Gino — Storti Francesco — Paoletti Veregondo — Crispolti Marco e Viglietta Giuseppe — Seppilli Alessandro — Artizzone Francesco — Giontella Francesco — Gargiulo Francesco Paolo — Bordi Gori — Gradassi Andrea — Pasqualoni Claudio — Serantoni Agostino — Guidobaldi Giovanni — Gallinella Giuseppe — Martini Riccardo — Alunni Pierucci Franceseo — Sacco Solismo — Marconi Lamberto — Barzucchui Luigi — Antognoni Antonio — Lorenzini Lorenzo — Lupini Leonida — Marri Carlo — Petroni Vittorio — Brunella Nicola — Baldassini Armando — Dei Clementi Giuseppe — Peverini Gino — Fanelli Mario — Soccolini Renato — Federici Odoardo — Moretti Glauco — Gasparri Domenico — Pasini Ezio — Falcoi Serafino — Garosi Mario — Simoncini Giulio — Pedetti Leonida — Pauselli Luigi — Baroni Rolando — Pirri Giuseppe — Cecconi Carlo — Cardini Renato — Urbani Costantino — Boccali Marino — Toscano Giovanni — Corelli Marcello — Biscottini Argentino — Testa Amedeo — Barbacci Marsilio — Fiorentini Arnaldo — Pontini Tranquillo — Picuri Ariodante.

Francesco Duranti, teste — *Mezzasoma Alberto*, teste — *Olivi Giovanni, rogante.*

Registrato a Perugia il 15 maggio 1957, al n. 10277/1, volume 232, atti privati, esatte lire: esente.

Bollo tondo dell'Ufficio del registro di Perugia con data 15 maggio 1957.

Il direttore: firma illeggibile

Atto integrativo della convenzione per la istituzione ed il funzionamento della Facoltà di lettere e filosofia presso la Università degli studi di Perugia stipulata il 13 maggio 1957.

L'anno 1957, addì tre del mese di giugno, alle ore undici, in una sala del Rettorato della Università degli studi di Perugia, innanzi a me, dott. Giovanni Olivi fu Giacinto, direttore amministrativo della Università stessa, delegato a redigere e ricevere gli atti e contratti della amministrazione universitaria, come da decreto rettorale 4 marzo 1952, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e dell'art. 6 delle istruzioni sulla amministrazione e contabilità delle Università emanate dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3391, div. 11ª, del 30 agosto 1939 ed alla presenza dei signori

1) Manganelli Gastone di Guido,
2) Mezzasoma dott. Alberto fu Angelo,

testimoni noti ed idonei a termine di legge, si sono costituiti:

l'Università degli studi di Perugia nella persona del Magnifico rettore on. prof. Giuseppe Ermini fu Filippo;

il comune di Passignano sul Trasimeno nella persona del signor Cavicchi Maurizio di Ulderico, sindaco, che interviene in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale in data 12 maggio 1957, approvata dalla G.P.A. in seduta 29 maggio 1957;

i quali convengono quanto appresso:

il signor Cavicchi Maurizio, quale sindaco del comune di Passignano sul Trasimeno aderisce alla convenzione stipulata in data 13 maggio 1957, repertorio n. 1615, registrata a Perugia il 15 maggio 1957, al n. 10277/1, vol. 232, atti privati, e si obbliga a concorrere al finanziamento della Facoltà di lettere e filosofia mediante il contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila) a partire dal corrente anno 1957 e per la durata di anni 10 (dieci).

La presente convenzione è redatta in carta libera e non sarà soggetta a tassa di registro perchè stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Perugia.

Il presente atto in triplice esemplare viene letto ad alta ed intelliggibile voce, approvato, conformemente e sottoscritto dagli intervenuti, dai testimoni e da me ufficiale rogante.

Firmata all'originale

Giuseppe Ermini
Maurizio Cavicchi
Gastone Manganelli, teste
Alberto Mezzasoma, teste
Olivi Giovanni, rogante.

Registrato a Perugia il 4 giugno 1957, al n. 10941/1, volume 233, atti privati, esatte lire (lire *gratis*).

Timbro tondo dell'Ufficio del Registro di Perugia con data 4 giugno 1957.

Il direttore (firmato illeggibile)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1957, n. 1201.

Autorizzazione della prelevazione di L. 117.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 117.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne la prelevazione di L. 117.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni

Ministero del tesoro:

Fitto per l'alloggio di servizio del Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige (cap. n. 372)		L. 60.000
(Integrazione necessaria per provvedere alla maggiore spesa risultante a seguito del rinnovo del contratto di fitto).		
Spese per i viaggi compiuti dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato (cap. n. 692-*ter*)	L. 1.500.000	
Compensi per lavoro straordinario al personale (cap. n. 692 VIII)	» 14.000.000	
Compensi speciali al personale (cap. n. 692 IX)	» 9.000.000	
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale (cap. n. 692 X)	» 4.000.000	
		L. 28.500.000
(Integrazioni indispensabili in relazione ad inderogabili esigenze di servizio del Ministero delle partecipazioni statali strettamente connesse all'intensificazione del lavoro di organizzazione del Ministero stesso).		
Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali (cap. n. 692 IV)		» 13.300.000
(Integrazione necessaria in relazione all'attuale composizione del Gabinetto e della Segreteria particolare).		
Fitto di locali (cap. n. 692 XXIII)		» 15.000.000
(Assegnazione necessaria per provvedere alle occorrenze connesse con l'affitto di locali per la sistemazione di servizi del Ministero delle partecipazioni statali).		

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 25)	L. 28.000.000	
Spese eventuali all'estero (capitolo n. 71)	» 18.000.000	
		L. 46.000.000

(Assegnazioni connesse con maggiori spese occorse per i viaggi all'estero).

Ministero della pubblica istruzione:

Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte (cap. n. 238) . L. 11.000.000

(Assegnazione indispensabile per provvedere ad urgenti lavori di restauro di vari manufatti artistici).

Ministero del bilancio:

Retribuzioni ed assegni al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare (capitolo n. 3) L. 3.940.000

(Integrazione necessaria in relazione all'attuale composizione del Gabinetto del Ministro e della Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato).

L. 117.800.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: MEDICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 27 giugno 1957, n. 449, 29 luglio 1957, nn. 642 e 644;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, è autorizzata la prelevazione di L. 117.800.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 372. — Fitto per l'alloggio, ecc.	L.	60.000
Cap. n. 692-*ter*. — Spese per i viaggi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 692 IV — Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc. .	»	13.300.000
Cap. n. 692 VIII — Compensi per lavoro straordinario, ecc. .	»	14.000.000
Cap. n. 692 IX. — Compensi speciali, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 692 X. — Indennità, ecc. per le missioni, ecc. .	L.	4.000.000
Cap. n. 692 XXIII (di nuova istituzione). — Fitto di locali	»	15.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 25. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto, ecc.	»	28.000.000
Cap. n. 71. — Spese eventuali all'estero	»	18.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 238. — Lavori di conservazione, ecc.	»	11.000.000
Ministero del bilancio:		
Cap. n. 3. — Retribuzioni ed assegni, ecc.	»	3.940.000
	L.	117.800.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 124. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1957, n. 1202.

Nuova misura del tenore salino delle olive in salamoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, che ha sostituito la tabella delle quantità di sale (tenori salini) di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di modificare il tenore salino delle olive in salamoia per adeguarlo alla quantità di sale attualmente impiegata per ottenere tale prodotto;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il tenore salino forfetario delle « olive in salamoia » di cui alla voce n. 16 della tabella delle quantità di sale (tenori salini) stabilita con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, è ridotto a kg. 6,500 per ogni 100 kg. di prodotto netto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 111. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1957.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune opzioni a scadenza, presentate dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Fondo assicurativo tra agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore e di alcune opzioni da adottarsi per le forme di assicurazione che prevedono il pagamento di capitali a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, approvate con decreto Ministeriale 15 settembre 1954 e le seguenti opzioni da adottarsi per le forme di assicurazione che prevedono il pagamento di capitali a scadenza, presentate dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma:

Tariffa 21, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita;

Tariffa 52, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora 'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso i premorienza dell'assicurato stesso;

Tassi di opzione per la trasformazione di un capiale esigibile a scadenza in un'assicurazione vita intera;

Tassi di opzione per la trasformazione di un capiale esigibile a scadenza in un'assicurazione di rendita italizia immediata.

Roma, addì 10 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

6958)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Belluno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Belluno n. 21583 in data 6 dicembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Canova Agostino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Belluno, con il dottor Penso Mario;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Penso Mario è chiamato a far parte, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno, in sostituzione del dott. Canova Agostino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(7082)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Potenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza n. 24572 in data 5 dicembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Paganella Arrigo, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla Federazione lucana dei coltivatori diretti, con il dottor Martillotti Giovanni:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Martillotti Giovanni è chiamato a far parte, quale rappresentante dei coltivatori diretti, della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza, in sostituzione del sig. Paganella Arrigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(7081)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 14 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1957, registro n. 31 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pier d'Isonzo (Gorizia), di un mutuo di L. 2.100.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(7057)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1957, registro n. 31 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serra d'Aiello (Cosenza), di un mutuo di L. 1.600.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(7055)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 17 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1957, registro n. 31, Interno, foglio n. 44, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pier d'Isonzo (Gorizia), di un mutuo di L. 1.725.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(7056)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agente di questa, con le seguenti circolari:

Circolare n. *A*-44 del 7 dicembre 1957, concernente l'Accordo di pagamento con la Polonia (*n.* 11);

Circolare n. *A*-45 del 7 dicembre 1957, concernente il regime degli scambi e regolamenti valutari.

(7089)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo per la Società cooperativa di facchinaggio « Nuova Italia », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 dicembre 1957, sono stati revocati il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa di facchinaggio « Nuova Italia », con sede in Roma, costituita in data 23 giugno 1953 per notaio dott. Floriano Rosa, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Pasquale Nappi.

(7061)

Revoca dello scioglimento della Società cooperativa edilizia « San Pietro », con sede in Palosco (Bergamo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 dicembre 1957, viene revocato lo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « San Pietro », con sede in Palosco (Bergamo), costituita con atto del notaio G. Mario Grazioli in data 12 marzo 1954.

(7023)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 dicembre 1957, i poteri conferiti all'avv. Arnaldo Frailich, commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano, sono stati prorogati al 30 giugno 1958.

(7062)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « La Popolare », con sede in Sindia (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 dicembre 1957, la Società cooperativa agricola « La Popolare », con sede in Sindia (Nuoro), costituita con atto del notaio dott. Marco Pio, in data 20 agosto 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7059)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 294

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	633,375
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,46
1 Corona norvegese	87,46
1 Corona svedese	120,92
1 Fiorino olandese	165,13
1 Franco belga	12,498
100 Franchi francesi	148,90
1 Franco svizzero acc.	142,71
1 Lira sterlina	1749,875
1 Marco germanico	148,735
1 Scellino austriaco	24,017

Nel Corso dei cambi del 18 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 19 successivo, la quotazione della « Lst. », presso la Borsa di Milano, deve leggersi 1749,15 anzichè 1748,125.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifica).

Ente Puglia e Lucania

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 2 aprile 1957, n. 85, alla pagina 1235, avviso n. 1755, n. 3 d'ordine dell'elenco (ditta CALDERONI MARTINI Eleonora fu Michelangelo, maritata FRAGGIACOMO Massafra), colonna 11 data di decorrenza degli interessi -, in luogo di: « 16.8.53 », leggasi « 23.3.53, su L. 1.571.663, e 25.3.53, su L. 3.368.337 ».

(6997)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 10 ottobre 1957 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione – Data	Decreto Presidenziale di espropriazione – N.	Decreto Presidenziale liquidazione indennità – Data	Gazzetta Ufficiale – N.	Gazzetta Ufficiale – Data	Decreto Ministeriale liquidazione interessi in data 10-10-1957 – N.	Registrazione alla Corte dei conti – Data	Reg. Agr. – N.	Reg. Agr. – Foglio	Ammontare indennità arrotondato L.	Ammontare interessi arrotondato L.	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.													
1	DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO	29-11-52	2665	4-12-54	46	25- 2-55	3739/1643	22-11-57	24	252	1.585.000	155.000	Banca Naz. del Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
2	DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO	29-11-52	2666	4-12-54	46	25- 2-55	3740/1644	22-11-57	24	251	2.285.000	225.000	Id. Id.	Id.
3	DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO	18-12-52	3106	4-12-54	46	25- 2-55	3741/1645	22-11-57	24	250	1.675.000	160.000	Id. Id.	Id.
4	SULIS-SAGGIANTE Graziella fu Enrico	26-10-52	1817	26- 9-54	291	20-12-54	3742/1646	22-11-57	24	249	960.000	75.000	Id. Id.	Id.
5	SULIS-SAGGIANTE Graziella fu Enrico	18-12-52	3120	30-10-54	31	8- 2-55	3743/1647	22-11-57	24	248	2.025.000	195.000	Id. Id.	Id.
6	SULIS-SAGGIANTE Maria fu Enrico	26-10-52	1819	26- 9-54	283	10-12-54	3744/1648	22-11-57	24	247	960.000	95.000	Id. Id.	Id.
7	SULIS-SAGGIANTE Maria fu Enrico	18-12-52	3121	30-10-54	28	4- 2-55	3745/1649	22-11-57	24	246	2.010.000	195.000	Id. Id.	Id.
8	SULIS-SAGGIANTE Fernanda fu Enrico	26-10-52	1815	26- 9-54	291	20-12-54	3746/1650	22-11-57	24	245	960.000	75.000	Id. Id.	Id.
9	SULIS-SAGGIANTE Fernanda fu Enrico	18-12-52	3119	30-10-54	31	8- 2-55	3747/1651	22-11-57	24	244	2.010.000	195.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 3 dicembre 1957

Visto, p. il Ministro: BOTTALICO

(6631)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quarantotto posti di alunno di amministrazione (personale di amministrazione degli istituti sanitari - categoria A), presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quarantotto posti di alunno di amministrazione (categoria *A* del personale di amministrazione degli istituti sanitari) presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titolo di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea in economia e commercio;
Diploma di laurea in giurisprudenza;
Diploma di laurea in scienze politiche;
Diploma di laurea in scienze sociali e politiche;
Diploma di laurea in scienze sociali e sindacali;
Diploma di laurea in scienze economiche e marittime;
Diploma di laurea in scienze coloniali.

I concorrenti non devono aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite di età di 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a quarantaquattro anni

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, nonchè i salariati sia permanenti, sia avventizi, possono partecipare al concorso purchè non abbiano superato i 45 anni di età alla data della ammissione in servizio.

Art. 3.

Presentazione della domanda e della fotografia
Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quarto, quinto dell'art. 2, dovranno indicare in base a quali titoli abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia quanto la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, per mezzo di lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno e ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto amministrativo.

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali;

c) diritto amministrativo;

d) merceologia. Nozioni fondamentali sui seguenti argomenti Classificazione delle merci. Imballaggi e loro importanza. Prodotti metallici e leghe. Prodotti chimici. Fibre tessili naturali e artificiali; filati e tessuti. Legni e carte. Pelli e cuoio. Combustibili. Prodotti alimentari: sostanze amidacee, zuccherine e alcooliche; grassi e derivati; latte e derivati (burro e formaggi); uova, carne e prodotti della pesca; nervini e spezie. Cere, candele, saponi e detersivi.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove scritte e nelle singole prove orali

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata documenti, prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva i dipendenti dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 e n. 860/O/Ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati e invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 67-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta bollata da L. 100, della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio. Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti, dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non aveva oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quarto, quinto dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;
2) sia di buona condotta morale e civile;
3) goda dei diritti politici.

Il possesso del requisito della buona condotta morale e civile deve essere attestato dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno dalla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.
Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di categoria *A*, alunno di amministrazione, e cioè lo stipendio annuo di L. 235.900 oltre la relativa indennità di funzione, l'assegno sostitutivo delle competenze accessorie, l'assegno personale pensionabile 1951, l'assegno integrativo dell'indennità di carovita, l'assegno integrativo, l'assegno provvisorio e la 13ª. mensilità, nonchè l'indennità di carovita (e relative quote complementari) nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per il personale civile dello Stato al 30 giugno 1955. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il premio di presenza, e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare (ad esempio un alunno di amministrazione coniugato con due figli residente in un Comune con oltre 800 mila abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 87.458 di cui: L. 40.488 per stipendio, assegno personale pensionabile 1951, assegno sostitutivo delle competenze accessorie, indennità di funzione, ed assegno integrativo dell'indennità di carovita, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 5550 per premio di presenza, subordinatamente alle presenze del mese; L. 6230 per assegno provvisorio, L. 5000 per assegno integrativo, L. 5000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare, subordinatamente alle presenze nel mese, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 237 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 12.930 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dagli alunni di amministrazione in servizio al 1° novembre 1957; esso è pertanto suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
Servizio Gestione case di cura e di ricovero
Via Giulio Romano, 46 ROMA

Il sottoscritto di
(cognome e nome)
e di nato a
il domanda di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quarantotto posti di alunno di amministrazione.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito il presso ;

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo (3).

Allega fotografia autenticata.

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo (4), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo:

Luogo e data:

Firma (5)

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza)

---

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(4) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(5) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(7025)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 93/81928 San., del 31 dicembre 1953, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con i decreti prefettizi numeri 43/50124 San. del 24 agosto 1956 e n. 74863 San. del 22 dicembre 1956, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Bonazzi Giorgio	punti	56,755
2. Tolomelli Alberto	»	56,605
3. Lodini Elio Dante	»	55,206
4. Semeraro Francesco Saverio	»	53,559
5. Beccari Gianluigi	»	53,226
6. Melloni Francesco	»	52,622
7. Bozzozzino Ernesto	»	52,156
8. Gelmetti Pietro	»	51,814
9. Ghelfi Mino	»	51,709
10. Lodi Irio	»	51,605
11. De Marchi Pietro	»	51,258
12. Cavazza Mario	»	51,251
13. Fiorio Walter	»	50,808
14. Pancaldi Alfonso	»	50,754
15. Magnani Mario	»	49,602
16. Vezzosi Luigi	»	49,381
17. Cavicchi Gino	»	49,106
18. Malaguti Guglielmo	»	49,062
19. Cremonini Giovanni	»	48,628
20. Negri Romolo	»	48,418
21. Pollastri Cesare	»	47,716
22. Calderazzo Aldo	»	47,634
23. Minerbi Giancarlo	»	47,581
24. Vescogni Stelio	»	47,545
25. Cenciotti Leonida	»	47,256
26. Lucci Mario	»	47,058
27. Amatetti Pasquale	»	46,997
28. Alberti Mario	punti	46,825
29. Fiore Sante	»	46,812
30. Selmi Giacomo Luigi	»	46,035
31. Bersanetti Giuseppe	»	45,931
32. Poggi Gastone	»	45,867
33. Gorni Romano	»	45,713
34. Bernardini Antonio	»	45,617
35. Poggi Cesare	»	54,592
36. Loreti Loris	»	45,368
37. Sala Arveno	»	45,134
38. Borri Mario	»	44,790
39. Righi Luciano	»	44,517
40. Giovannini Bruno	»	44,414
41. Fontana Giovanni	»	44,250
42. Ricci Mario	»	41,381
43. Cigarini Giorgio	»	40,543

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 20 novembre 1957

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 148/72026 San. in data 20 novembre 1957, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto numero 93/81928 San., del 31 dicembre 1953;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Bonazzi Giorgio: San Lazzaro di Savena, 2ª condotta (Idice);

2) Tolomelli Alberto: Crevalcore, 4ª condotta (Palata);

3) Lodini Elio Dante: Medicina, 2ª condotta (Campagna);

4) Semeraro Francesco Saverio: Monterenzio, 1ª condotta;

5) Beccari Gianluigi: Camugnano, 2ª condotta (Bargi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 29 novembre 1957

Il prefetto: GAIPA

(6902)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il decreto prefettizio n. 5272, in data 5 febbraio 1957, con il quale venne indetto, tra l'altro, il concorso per la condotta veterinaria di Piombino, seconda zona, (frazione di Vignale-Riotorto e Campagna) vacante al 31 dicembre 1956;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in questione, nominata con proprio decreto n. 5272 in data 21 giugno 1957;

Visto che i decreti succitati sono stati pubblicati nei modi di legge;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in narrativa, così come è stata formata dalla Commissione giudicatrice

1. Mazzarri dott. Franco	punti	60,681
2. Chini dott. Pierandrea	»	57,058
3. Ruggeri dott. Carlo	»	56,877
4. Pellegrini dott. Luciano	»	56,562
5. Bastianelli dott. Roberto	»	53,962
6. Rook dott. Alberto	»	53,583
7. Ruffini dott. Giuseppe	»	52,242
8. Del Lucchese dott. Aldo	»	51,240
9. Chiti dott. Ivano	»	49,351
10. Consolini dott. Narduccio	»	49,308
11. Corti dott. Alberto Dario	»	48,336
12. Eberle dott. Ugo	»	47,277
13. Franchi dott. Luigi	»	47,125
14. Pellegrini dott. Natale	»	47 —
15. Aldini dott. Pietro	»	46,625
16. Gelli dott. Luciano	»	46,558
17. Facchielli dott. Arcadio	»	46,207
18. Del Carlo dott. Dirio	»	46,192
19. Matteucci dott. Giuseppe	»	45,919
20. Mannini dott. Pier Luigi	»	44,968
21. Sessi dott. Pietro	»	44,500
22. Pierucci dott. Costantino, precede per età	»	43 —
23. Della Croce dott. Gabbriello	»	43 —
24. Corrias dott. Giuseppe	»	42 —
25. Bacci dott. Fausto	»	41,582
26. Doveri dott. Carlo	»	41,520
27. Modesti dott. Pietro	»	41 —
28. Signorini dott. Celestino	»	40,500
29. Ferri dott. Egisto	»	40,250
30. Agostinelli dott. Giuseppe	»	40,125
31. Toblini dott. Michele	»	39,585
32. Ruspantini dott. Benito	»	39,500
33. Ferrazza dott. Augusto	»	39,125
34. Nocchi dott. Sauro, precede per età	»	39 —
35. Colecchia dott. Arcangelo, precede per età	»	39 —
36. Govoni dott. Licinio	»	39 —
37. Fornaciari dott. Remo, precede perchè combattente	»	38,500
38. Cardosi Carrara dott. Renzo, precede perchè figlio di invalido di guerra	»	38,500
39. Bartali dott. Erasmo, precede per età	»	38,500
40. Loverci dott. Luciano, precede per età	»	38,500
41. Tacconi dott. Rio	»	38,500
42. Viroli dott. Aurelio	»	38 —
43. Ghelardoni dott. Enzo	»	36,500
44. Guerrieri dott. Etnio	»	35 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Livorno, addì 4 dicembre 1957

Il prefetto: BIANCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per la condotta veterinaria di Piombino, 2ª zona (frazione di Vignale-Riotorto e Campagna), così come formata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mazzarri Franco è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Piombino, 2ª zona, (frazione di Vignale Riotorto e Campagna).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Livorno, addì 4 dicembre 1957

Il prefetto: BIANCHI

(6903)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visti i propri decreti in data 22 maggio scorso, n. 15639 e 15640, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia di cui al bando 31 dicembre 195[illegible] n. 56110, ed è stato provveduto a dichiarare le vincitrici del concorso stesso;

Considerato che le ostetriche Enrichetta Di Carlo, Giuli[illegible] Simonari ed Elda Chiodi hanno rinunziato alla sede di Rocca Santa Maria (condotta unica);

Ritenuto di dover dichiarare vincitrice della citata condotta la concorrente idonea che segue nella graduatoria [illegible] rinunziatarie e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente, l'ostetrica Anna Rubina Urbani, appositamente interpellata, ha accettato il posto;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 193[illegible] n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Anna Rubina Urbani è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Rocca Santa Maria (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 4 dicembre 1957

Il prefetto: DI PANGRAZIO

(6911)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.